



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 37 del 9 giugno 2011**

**Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 64 del 28/09/2023**

Indice generale

TITOLO I NORME GENERALI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 2 - DEFINIZIONI.....	4
ART. 3 - CONSULTAZIONE DEI CITTADINI.....	5
ART. 4 - SEDE DELLE ADUNANZE.....	5
ART. 5 - INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	5
ART. 7 - PRESIDENZA DELL'ADUNANZA.....	6
ART. 8 - COMPITI DEL PRESIDENTE.....	6
ART. 9 - INDENNITA' DEL PRESIDENTE.....	7
ART. 11 - DECADENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI.....	8
ART. 12 - DIRITTI DEI CONSIGLIERI.....	9
ART. 13 - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI.....	9
ART. 14 - INCARICHI SPECIALI.....	10
ART. 16 - CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI GRUPPO CONSILIARE.....	11
ART. 17 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.....	12
ART. 18 - CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.....	13
ART. 19 - RISORSE FINANZIARIE.....	13
ART. 20 - FONDI ATTRIBUITI AI GRUPPI CONSILIARI.....	13
ART. 21 - LOCALI ED ATTREZZATURE ASSEGNATE AI GRUPPI CONSILIARI.....	13
ART. 22 - RISORSE FINANZIARIE PER LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.....	14
ART. 23 - RENDICONTAZIONE DEI FONDI ASSEGNATI ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA ED AI PRESIDENTI DEI GRUPPI CONSILIARI.....	14
ART. 24 - TIPOLOGIE DI SPESA PER I GRUPPI CONSILIARI.....	14
ART. 26 - ADUNANZE ORDINARIE E STRAORDINARIE - CONVOCAZIONE D'URGENZA.....	15
ART. 27 - PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE.....	15
ART. 28 - ORDINE DEL GIORNO.....	15
ART. 29 - ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.....	16
CAPO II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE.....	16
CAPO III DISCIPLINA DELLE ADUNANZE.....	17
ART. 32 - PARTECIPAZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE.....	17
ART. 33 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO.....	17
CAPO IV SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE.....	18
ART. 35 - SEDUTE CONSILIARI.....	18
ART. 36 - MODALITA' DI APERTURA DELLA SEDUTA.....	18
ART. 37 - USCITA DALLA SEDE CONSILIARE.....	19
ART. 38 - DESIGNAZIONE E FUNZIONE DEGLI SCRUTATORI.....	19
ART. 39 - COMUNICAZIONI E DOMANDE DI ATTUALITA'.....	19
ART. 40 - CONSIGLIERI: MODALITA' DI INTERVENTO.....	20
ART. 41 - CONSIGLIERI: RICHIAMO DEL PRESIDENTE.....	20
ART. 42 - CONSIGLIERI: INTERVENTI PER FATTI PERSONALI.....	20
ART. 43 - CONSIGLIERI: RICHIAMO AL REGOLAMENTO: MOZIONE D'ORDINE.....	20
ART. 44 - QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE.....	21
ART. 46 - ORDINI DEL GIORNO (ATTI POLITICI).....	21
ART. 47 - INTERROGAZIONI.....	22
ART. 48 - MOZIONI.....	22
ART. 49 - MOZIONE DI SFIDUCIA.....	22
ART. 50 - EMENDAMENTI.....	23
ART. 51 - RINUNCIA.....	23
ART. 52 - SOSPENSIONE DELLA DISCUSSIONE.....	23
ART. 53 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE.....	24
ART. 55 - VOTAZIONE: MODALITA'.....	24
ART. 56 - VOTO IN FORMA SEPARATA E LIMITATA.....	24
ART. 57 - VOTAZIONI IN FORMA PALESE.....	25
ART. 58 - VOTAZIONI SEGRETE.....	25

ART. 59 - ESITO DELLE VOTAZIONI.....	25
ART 60 - CONTROPROVA.....	26
ART. 61 - DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI.....	26
ART. 62 - DELIBERAZIONI: MODIFICA O REVOCA.....	26
CAPO II I VERBALI.....	26
ART. 64 - FUNZIONI DI SEGRETARIO.....	27
ART 65 – VERBALI: REPERTORIO DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI.....	28

TITOLO I NORME GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITA'

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
2. Sono organismi del Consiglio Comunale il Presidente, il Vice Presidente del Consiglio, l'Ufficio di Presidenza, i Gruppi Consiliari, le Commissioni Consiliari Permanenti, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, e la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari.
3. Il Consiglio Comunale esprime ed esercita la rappresentanza della comunità, riconoscendo le assemblee, acquisendo - nelle forme previste dallo Statuto e dal Regolamento - i pareri e le proposte provenienti dalle consulte, dai comitati e dagli organismi partecipativi.
4. A tal fine il Consiglio Comunale può prevedere sedute allargate allo scopo di permettere audizioni di organismi, rappresentanti di Enti, associazioni, organizzazioni, curatori di interessi diffusi costituiti in associazionismo, comitati e singoli rappresentanti su questioni specifiche dell'area politica di competenza e di interesse collettivo.
5. Gli strumenti attuativi di tali finalità possono essere:
 - a) sedute aperte, udienze conoscitive;
 - b) formale invito a tutte le forme partecipative sui tempi della programmazione, sull'analisi degli obiettivi di specifici progetti.
6. E' data inoltre facoltà al Consiglio Comunale di adottare speciali forme di consultazione, attuabili tramite pubblici dibattimenti, in conformità ai criteri e alle modalità stabilite dal Regolamento per la partecipazione.
7. Il Consiglio Comunale è inoltre organo territoriale preposto alle garanzie referendarie e consultive e garante, nella sua rappresentanza pluralista, del miglior raccordo con le diverse istituzioni ed enti. A tal fine promuove e sviluppa forme di collaborazione e cooperazione nell'interesse delle autonomie locali.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Nell'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni e regole:
 - a) adunanza: riunione dei Consiglieri e dei componenti delle Commissioni prima della trasformazione della riunione stessa in seduta;
 - b) seduta: è la riunione dei Consiglieri dal momento in cui il Presidente, constatata la presenza del numero legale, la dichiara aperta e dà inizio ai lavori, fino a che non viene dichiarata ufficialmente sciolta dal Presidente;
 - c) aula consiliare: sala in cui, di norma, hanno luogo le adunanze e le sedute consiliari; in essa lo spazio destinato ai seggi dei Consiglieri e alla Presidenza è separato da quello destinato al pubblico;
 - d) ai fini delle maggioranze di seguito specificate, il Sindaco è computato come Consigliere, salvo che un'espressa norma disponga diversamente:
 - maggioranza assoluta: è la maggioranza dei Consiglieri assegnati;
 - maggioranza relativa: è la maggioranza dei Consiglieri votanti;
 - maggioranza qualificata: è una particolare maggioranza, superiore a quella assoluta, prevista da specifica norma;

- e) ordine del giorno: elenco degli argomenti contenuti nell'avviso di convocazione; è definito ordine del giorno anche la formulazione, da parte del Consigliere, di una posizione politico-amministrativa su fatti o questioni di interesse della comunità, disciplinato dal successivo art. 46.

ART. 3 - CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

1. In esecuzione di quanto previsto dallo Statuto¹, il Consiglio Comunale si avvale delle consulte, dei comitati e delle associazioni come organismi consultivi per la sua azione politico-amministrativa. A tal fine, all'inizio di ogni mandato, ne approva l'elenco fornito dalla Giunta Comunale e, successivamente, le eventuali modifiche comunicate dalla Giunta.
2. Gli atti di competenza consiliare, in cui sono interessate le consulte, i comitati e le associazioni di cui al precedente comma, dovranno essere corredati dai pareri espressi dagli stessi in forma scritta e facenti parte integrante dell'istruttoria degli atti medesimi.
3. Possono essere previste forme di consultazione specifica degli organismi, di cui ai precedenti commi, su temi particolarmente rilevanti.

ART. 4 - SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio si tengono di norma nella Sala Consiliare, presso la Sede Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio stabilisce che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale.
3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve sempre essere indicata nell'avviso di convocazione.

ART. 5 - INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale ed eventuali eccezioni, sollevate sulla sua interpretazione ed applicazione dai Consiglieri, saranno definite a norma di legge².

CAPO II LA PRESIDENZA

ART. 6 – UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE – COMPOSIZIONE

¹ Art. 57 dello Statuto: "Rapporti con gli organismi di partecipazione e l'associazionismo, istituti di partecipazione"

1. Il Consiglio approva l'elenco delle consulte, dei comitati e degli organismi associativi secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento.
2. Riconosce le assemblee cittadine (Forum) quali momenti di confronto sulle scelte politiche della sua azione.
3. Acquisisce, nelle forme individuate dallo Statuto e dal regolamento, i pareri e le proposte formulate dalle consulte, dai comitati e dagli organismi partecipativi di cui ai precedenti comma.
4. Il Consiglio può tenere sedute aperte per audizione di rappresentanti di enti, associazioni, organizzazioni, portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati e persone singole, su questioni di interesse collettivo.
5. Il Consiglio Comunale può indire speciali forme di consultazione dei cittadini per la tutela di interessi collettivi, con pubblici dibattimenti, secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento sulla partecipazione. Può nominare altresì, qualora se ne presenti la necessità, delegazioni, i cui criteri di composizione sono demandati al regolamento, per illustrare proposte o per audizione di rappresentanti dei soggetti di cui al precedente comma.

² Art. 85, comma 3, lett. C) Statuto "Funzioni del Segretario Comunale": Il Segretario generale comunale formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori, alle commissioni consiliari permanenti ed ai singoli consiglieri ...

1. L'Ufficio di Presidenza si intende formalmente costituito con la partecipazione del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente del Consiglio. Le funzioni dello stesso sono quelle indicate nello Statuto.
2. L'Ufficio di Presidenza, per l'esercizio delle sue funzioni, nel rispetto dello Statuto e del presente Regolamento, si avvale della collaborazione della Conferenza dei Presidenti dei gruppi e della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti.
3. L'Ufficio di Presidenza, per le riunioni alle quali lo stesso partecipa, si avvale, per le funzioni di segreteria e di verbalizzazione, di un dipendente dell'Ufficio della Segreteria Generale, individuato di volta in volta dal Presidente.

ART. 7 - PRESIDENZA DELL'ADUNANZA

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Presidente del Consiglio, salvo i casi previsti dalla legge³.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio o del Vice- Presidente del Consiglio, ne fa le veci il Consigliere anziano⁴ fra i presenti.
3. Non possono presiedere le adunanze convocate per discutere o deliberare sul conto consuntivo o sul rendiconto delle gestioni il Presidente, il Vice Presidente del Consiglio Comunale o il Consigliere Anziano i quali abbiano partecipato, nel precedente mandato, in qualità di Sindaco o di Assessore, alle gestioni sulle quali il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare.
4. Ove necessario, onde far fronte ad eventuali incompatibilità derivanti dalla situazione di cui al comma precedente, il Consiglio è presieduto dal Consigliere Anziano non incompatibile con la carica.

ART. 8 - COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente esercita i poteri, le funzioni e le prerogative previsti dallo Statuto⁵.

³ Art. 40, 2° comma, dlgs n. 267/2000 Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti la prima seduta è presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del Presidente del Consiglio.

Art. 39, 2° comma Statuto In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, convoca e presiede la seduta il Vice Presidente fino all'elezione del Presidente.

⁴ Art. 40 dlgs n. 267/2000: Convocazione della prima seduta del Consiglio:

1. omissis

2. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73 con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo art. 73.

⁵ Art. 40 Statuto „ Presidente del Consiglio. Poteri”: Nello svolgimento dei suoi poteri il Presidente del Consiglio Comunale:

- a) rappresenta il Consiglio Comunale nell'Ente;
- b) convoca il Consiglio, fissando la data, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari. Nel caso in cui tra il Presidente ed il Sindaco non vi sia intesa sulla data di convocazione del Consiglio Comunale, il Presidente può provvedere a fissare direttamente la data di convocazione, sentito il parere favorevole, espresso a maggioranza semplice dei presenti, della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari validamente costituita. Ditale situazione il Presidente deve fare menzione nell'avviso di convocazione;
- c) dirama nel rispetto della funzione programmatica della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, formulato sulla base di proposte, compiutamente istruite, presentate dal Sindaco, dalla Giunta, da qualsiasi Consigliere Comunale, assicurando adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni iscritte all'ordine del giorno;
- d) presiede e disciplina la discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, secondo le modalità stabilite dal regolamento per i lavori del Consiglio Comunale;
- e) proclama il risultato delle elezioni e la decisione assunta;
- f) firma, insieme al Segretario Generale Comunale, i verbali e gli estratti delle deliberazioni;

2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità e le funzioni, dirige e modera la discussione, fa osservare la legge, lo Statuto ed il Regolamento, concede la facoltà di parola, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato.
3. L'ordine di trattazione degli oggetti all'ordine del giorno può essere modificato su iniziativa del Presidente, o su richiesta di un singolo Consigliere, di un Gruppo Consiliare, del Sindaco o di un Assessore. La proposta di modifica dell'ordine di trattazione deve essere approvata dal Consiglio Comunale, senza discussione, a maggioranza.
4. Il Presidente apre e chiude i lavori consiliari e mantiene l'ordine dell'assemblea.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità ed efficienza, interviene a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
6. Il Presidente sospende i lavori del Consiglio Comunale in caso di tumulto o di disordine che impediscono il regolare svolgimento dei lavori. Tale decisione viene inserita nel processo verbale della seduta.

ART. 9 - INDENNITA' DEL PRESIDENTE

1. Al Presidente del Consiglio ed agli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, ove previsto dalla legge, competono le indennità nell'entità e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di indennità ai Pubblici Amministratori⁶.

-
- g) convoca e presiede la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari e la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti;
 - h) insedia le Commissioni Consiliari e vigila sul loro funzionamento;
 - i) comunica agli enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservati dalla legge.
 3. Il Presidente del Consiglio inoltre:
 - a) riunisce il Consiglio entro 20 giorni dalla richiesta del Sindaco o di almeno 1/5 dei Consiglieri in carica. Nel caso di richiesta urgente motivata il termine è ridotto a 5 giorni;
 - b) riunisce il Consiglio nel termine di 10 giorni per discutere e provvedere sul referto straordinario pervenuto dai Revisori dei Conti

⁶ 1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente.

3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244.

5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.

6. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244.

7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori

CAPO III

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 10 - PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio, salvo legittimo impedimento e ferme restando le disposizioni del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi del Comune di Casalecchio di Reno da remoto in videoconferenza.
2. Il Consigliere che versi in una situazione di conflitto di interessi in relazione ad un provvedimento in corso di adozione deve, a norma di legge⁷, astenersi dal prendere parte alla discussione ed uscire dall'aula.

ART. 11 - DECADENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Fermo restando che il Consigliere ha l'onere di informare Il Presidente del Consiglio, anche tramite la Segreteria Generale, dell'impossibilità a partecipare alla seduta consiliare, Il Consigliere che non giustifica la sua assenza per il numero di sedute consecutive previste dallo Statuto⁸ è dichiarato decaduto previo provvedimento del Consiglio Comunale. La decadenza del Consigliere viene dichiarata nei casi previsti dallo Statuto.

oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, Comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
- b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
- c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;
- d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
- e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.

8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

9. Su richiesta della Conferenza Stato - città ed autonomie locali si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi indicata.

10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio.

11. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità.

⁷ Art. 78 comma 2 D. Lgs. 267/2000: "Doveri e condizione giuridica"

Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

⁸ Art. 34 comma 1 Statuto "decadenza"

1. Il componente di Consiglio Comunale assente per sei sedute consecutive senza giustificazione può essere dichiarato decaduto

2. L'iniziativa può essere assunta d'ufficio da parte del Presidente del Consiglio o avviata da un Consigliere. A tale riguardo il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere stesso, provvede con comunicazione scritta, a notificargli l'avvio del procedimento amministrativo⁹. Il Consigliere, entro venti giorni dalla notifica, avrà il diritto di presentare le giustificazioni delle assenze.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale decorso il termine per la presentazione delle giustificazioni.
4. Le giustificazioni da parte dei Consiglieri, in questo caso, devono avvenire in forma scritta o comunque, in caso di impossibilità, anche tramite strumenti telematici, debitamente motivate e indirizzate all'Ufficio di Presidenza. Esse devono essere sottoscritte dal Consigliere interessato o dal Presidente del Gruppo Consiliare cui appartiene il Consigliere.

ART. 12 – DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. Ogni Consigliere Comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva, egli ha pertanto piena libertà di azione, di espressione e di voto.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio, secondo le modalità di legge¹⁰.
4. Hanno altresì il diritto di presentare interrogazioni, mozioni e ordini del giorno ¹¹ che riguardino direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

ART. 13 - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. Ciascun Consigliere ha diritto di chiedere ed ottenere, tempestivamente, dalla Segreteria Generale e dai Dirigenti notizie, informazioni e copie di atti e documenti in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Pratiche in istruttoria o riservate dovranno essere chieste direttamente al Sindaco o all'Assessore competente.
2. I Consiglieri possono accedere anche agli atti istruttori, presupposti o accessori alle delibere comunali, comunque necessari a consentire una maggiore e tempestiva cognizione dei contenuti dell'attività dell'Ente, fermo restando l'obbligo del segreto nei casi specificamente determinati dalla legge e salvo diverse valutazioni per il caso specifico effettuate dall'autorità garante per la protezione dei dati personali.
3. I Consiglieri hanno altresì il diritto di ottenere dagli uffici delle aziende ed enti dipendenti e/o partecipate dal Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato consiliare.

⁹ Art. 7 Legge n. 241/1990 modificata dalla legge n. 15/2005: "Comunicazioni di avvio del procedimento"

1. ... l'avvio del procedimento stesso è comunicato ... ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ...

¹⁰ art. 39, 2° comma D. Lgs. 267/2000

Il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste

¹¹ v. artt. 46, 47, 48 del presente regolamento.

4. Fermo restando il diritto di ottenere copia cartacea delle informazioni e degli atti, è particolarmente sensibilizzato l'esercizio del diritto di accesso tramite i programmi informatici in dotazione all'ente comunale e tramite rilascio degli stessi in formato digitale.
5. Il Consigliere che intenda evidenziare eventuali disfunzioni riscontrate nell'esercizio del diritto di informazione ne informa, per iscritto, il Presidente del Consiglio che fornisce risposta entro un termine non superiore ai 7 giorni dal ricevimento della stessa.
6. Il Responsabile del procedimento risponde del mancato adempimento secondo quanto previsto dalla Legge e dal Regolamento Comunale per l'accesso agli atti amministrativi.

ART. 14 - INCARICHI SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale può affidare incarichi speciali ad uno o più dei suoi componenti su materie o argomenti particolari¹².
2. Il Consiglio Comunale può incaricare le Commissioni temporanee o speciali previste dallo Statuto¹³ oppure uno o più Consiglieri di riferire in merito ad oggetti che esigano indagini o esame speciale.
3. L'affidamento di incarico è soggetto al voto palese del Consiglio Comunale che, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, determina la scelta.

CAPO IV

I GRUPPI CONSILIARI E LE COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 15 - I GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. La disposizione dei Gruppi consiliari nell'aula del Consiglio avviene d'ufficio nella prima seduta e rispetta la loro collocazione politica. Il Presidente del Consiglio, guardando la sala Consiliare, avrà alla sua sinistra prima i Consiglieri rappresentanti le formazioni appartenenti all'area di sinistra, fino ad avere progressivamente alla sua destra i Consiglieri rappresentanti le formazioni iscrivibili all'area di destra, tenuto conto delle risultanze elettorali ed assicurando la compattezza dei singoli gruppi.
3. I Gruppi possono apparentarsi o unificarsi, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio. Con analoghe modalità è consentita la costituzione di nuovi Gruppi Consiliari nel corso del mandato.

¹² art. 46 Statuto "Incarichi ai componenti del consiglio comunale": Il Consiglio Comunale può affidare speciali incarichi ad uno o più dei suoi componenti su materie o argomenti particolari, nei limiti e nei modi fissati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

¹³ Art. 51 Statuto "Commissioni temporanee o speciali"

1. Il Consiglio può costituire commissioni temporanee o speciali per l'esame di questioni di carattere particolare o eccezionale, anche non rientranti nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti, con tempi di operatività ed ambiti definiti.
2. Le commissioni del presente articolo sono sciolte automaticamente all'atto della presentazione al Consiglio Comunale della relazione conclusiva.
3. Il regolamento ne disciplina i criteri di funzionamento e di composizione.
4. Il Consiglio Comunale nomina i componenti secondo criteri di massima rappresentatività politica, sociale e culturale.

La commissione svolge funzioni propositive e consultive in materia di pari opportunità e relative al ruolo sociale delle donne, esprimendo obbligatoriamente pareri al Consiglio relativamente agli atti connessi

4. Il Consigliere che intenda appartenere ad un Gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo gruppo.
5. Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno due Consiglieri.
6. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
7. I singoli gruppi devono comunicare al Presidente del Consiglio il nome del proprio Presidente secondo le modalità previste dallo Statuto¹⁴.
8. I Consiglieri receduti da gruppi regolarmente eletti vanno a costituire un unico gruppo misto che può essere formato anche da un solo Consigliere. A tale gruppo possono aderire Consiglieri appartenenti a liste con un solo candidato eletto.
9. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.
10. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione al Presidente del Consiglio da parte dei Consiglieri interessati.
11. In applicazione dello Statuto¹⁵ ai Gruppi Consiliari viene attribuito, attraverso apposito capitolo di spesa, in sede di bilancio comunale, un sostegno finanziario in rapporto alla consistenza numerica del gruppo stesso.

ART. 16 - CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI GRUPPO CONSILIARE

1. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari concorre a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per l'attività del Consiglio Comunale.
2. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi è presieduta dal Presidente del Consiglio, che la convoca almeno una volta al mese. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la Conferenza viene convocata dal Vice – Presidente.
3. La Conferenza è convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quarto dei Presidenti dei gruppi ed è riunita entro e non oltre il decimo giorno dalla data di protocollazione di tale richiesta.
4. Alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi partecipano i componenti dell'Ufficio di Presidenza, i Presidenti dei Gruppi Consiliari o, in caso di impedimento, i rispettivi Vice Presidenti di Gruppo Consiliare o, in caso di impossibilità di entrambi, un Consigliere delegato dal Presidente di Gruppo Consiliare. Alla Conferenza inoltre assistono il Sindaco o suo delegato, il Segretario Generale o suo delegato, i funzionari comunali richiesti dal Presidente del Consiglio.

¹⁴ Art. 47, 6° comma Statuto: Nella prima seduta successiva all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, i gruppi consiliari indicano il nominativo del relativo presidente ed eventualmente quello di chi lo sostituisce in caso di assenza. Qualora non esercitino tale facoltà, o nelle more della designazione, i presidenti dei gruppi sono individuati nei Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per lista.

¹⁵ Art. 47, 7° comma Statuto: Ai gruppi, ai quali è riconosciuta autonomia organizzativa e di funzionamento, sono assicurati, in funzione del loro numero, della loro consistenza numerica e secondo criteri di pari opportunità, adeguati locali, attrezzature e risorse finanziarie.

5. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi esercita le funzioni e le competenze ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Consiglio Comunale con appositi incarichi. Si esprime in ordine alla convocazione ed all'organizzazione dei lavori consiliari, e su tutte le questioni che investono, a qualsiasi titolo, il Consiglio Comunale.
6. Le decisioni che prescindono dal presente regolamento¹⁶ devono essere approvate all'unanimità dei presenti.
7. Le proposte ed i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio Comunale dal Presidente del Consiglio.
8. Delle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei gruppi viene redatto verbale a cura del Segretario Generale o di un funzionario dallo stesso designato.

ART. 17 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti, istituite ai fini dello Statuto¹⁷, sono regolate da apposito regolamento, che ne disciplina funzioni e poteri.
2. Le Commissioni temporanee o speciali¹⁸ sono regolate di volta in volta dal Consiglio Comunale, in conseguenza delle ragioni che ne determinano la costituzione e sulla base delle norme regolamentari emanate per la disciplina dei criteri di funzionamento e composizione.

¹⁶ Ad es: organizzazione dei lavori nelle sedute di Consiglio Comunale tematico

¹⁷ Art. 49 Statuto

1. Il Consiglio istituisce Commissioni Permanenti, costituite in modo tale da vedere rappresentati al loro interno tutti i gruppi consiliari, con criterio proporzionale.
2. Le Commissioni hanno:
 - funzioni preparatorie, referenti, redigenti degli atti di competenza del Consiglio nelle materie ad esse attribuite.
 - poteri istruttori, consultivi, preparatori e propositivi, che consentano di meglio indirizzare il dibattito consiliare sulle materie ad esse assegnate.
3. Delle commissioni consiliari non fanno parte il Sindaco, gli Assessori e il Presidente del Consiglio Comunale.
4. Il regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti disciplina il numero delle commissioni, il numero massimo dei componenti, le materie di competenza, il funzionamento.
5. Le sedute delle commissioni sono normalmente pubbliche, salvo i casi concernenti la tutela della riservatezza delle persone e quelli espressamente stabiliti dalla legge e dal regolamento.
6. Tra le commissioni consiliari permanenti la Commissione Affari Istituzionali di Controllo e Garanzia, a composizione paritetica tra maggioranza e minoranza consiliare:
 - svolge compiti di vigilanza e di verifica circa
 - assume la specifica funzione di controllo e di garanzia, ai sensi della normativa vigente.
 - riceve altri compiti assegnati dal Consiglio Comunale, così come previsto dal regolamento.
7. La Presidenza della Commissione Affari Istituzionali di Controllo e Garanzia è assegnata alla minoranza. Entro 30 giorni dalla costituzione, le minoranze provvedono a designare il Presidente il quale dovrà essere votato in sede consiliare dai Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza. In carenza di tale designazione all'elezione provvede direttamente il Consiglio Comunale, scegliendo comunque il Presidente nell'ambito della minoranza.

¹⁸ Art. 51 Statuto:

1. Il Consiglio può costituire commissioni temporanee o speciali per l'esame di questioni di carattere particolare o eccezionale, anche non rientranti nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti, con tempi di operatività ed ambiti definiti.
2. Le commissioni del presente articolo sono sciolte automaticamente all'atto della presentazione al Consiglio Comunale della relazione conclusiva.
3. Il regolamento ne disciplina i criteri di funzionamento e di composizione.
4. Il Consiglio Comunale nomina i componenti secondo criteri di massima rappresentatività politica, sociale e culturale.
5. La commissione svolge funzioni propositive e consultive in materia di pari opportunità e relative al ruolo sociale delle donne, esprimendo obbligatoriamente pareri al Consiglio relativamente agli atti connessi.

ART. 18 - CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti è organismo del Consiglio Comunale ed è costituita dai Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.
2. E' normalmente convocata:
 - a) dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale;
 - b) su richiesta di almeno un Presidente di Commissione.
3. La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti svolge le funzioni di:
 - a) coordinamento delle attività delle Commissioni Consiliari Permanenti per l'espressione dei pareri di competenza;
 - b) coordinamento delle attività finalizzate alla consultazione degli organismi esterni, in applicazione dei Regolamenti in materia di partecipazione;
 - c) individuazione degli argomenti ai fini della predisposizione, da parte dell'Ufficio di Presidenza, del calendario dei lavori del Consiglio Comunale;
 - d) definizione dei criteri dei fondi assegnati per i fini istituzionali alle Commissioni Consiliari Permanenti.

ART. 19 - RISORSE FINANZIARIE

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, sulla base della decisione assunta in sede di riunione congiunta dei Presidenti dei gruppi consiliari e della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti, provvede a richiedere al Sindaco l'iscrizione nel Bilancio di previsione di appositi stanziamenti per il funzionamento degli organismi consiliari.
2. Le somme stanziare nel Bilancio di previsione per le finalità di cui al primo comma, vengono assegnate:
 - a) al Presidente del Consiglio Comunale, per il funzionamento dell'Ufficio di Presidenza, del Consiglio e delle Commissioni Consiliari Permanenti nonché delle commissioni speciali;
 - b) ai Presidenti dei gruppi consiliari, per il loro funzionamento.
3. L'assegnazione avviene mediante mandato di pagamento intestato ai Presidenti dei Gruppi Consiliari.
4. Le rendicontazioni vanno fatte secondo le modalità previste dall'art. 23.

ART. 20 - FONDI ATTRIBUITI AI GRUPPI CONSILIARI

1. L'Ufficio di Presidenza, unitamente alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, procede alla ripartizione dei fondi per il funzionamento dei Gruppi Consiliari, secondo i seguenti criteri:
 - a) una quota fissa divisa per il numero dei gruppi consiliari;
 - b) una quota proporzionale alla consistenza numerica di ciascun gruppo;
 - c) una quota proporzionale al numero delle Consiglieri presenti nel singolo gruppo.
2. I fondi attribuiti ai gruppi dovranno essere utilizzati per lo svolgimento e la realizzazione di attività istituzionali, tenendo conto dei criteri statuari di salvaguardia delle pari opportunità e ferma restando la piena autonomia di ogni singolo gruppo.

ART. 21 - LOCALI ED ATTREZZATURE ASSEGNATE AI GRUPPI CONSILIARI

1. Ai Gruppi Consiliari, tenuto conto della loro consistenza numerica, è assegnata la disponibilità di

locali e di attrezzature idonei per l'esercizio delle attività istituzionali.

2. L'accesso ai locali, l'utilizzo delle attrezzature di cui al precedente comma e delle bacheche assegnate ai gruppi poste sul territorio è consentito solo ai componenti del Gruppo Consiliare di appartenenza, fatto salvo l'accesso, in caso di necessità, di personale autorizzato del Comune o dell'Unione.
3. Eventuali persone esterne, non appartenenti ai Gruppi Consiliari, possono accedere ai locali di cui sopra alla presenza di almeno un componente del Gruppo stesso.

ART. 22 – RISORSE FINANZIARIE PER LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.

1. L'Ufficio di Presidenza assegnerà le risorse finanziarie alle commissioni consiliari sulla base di un programma delle iniziative e/o attività presentato dalle stesse, tenuto conto delle indicazioni scaturite nella riunione congiunta tra l'Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti.

ART. 23 – RENDICONTAZIONE DEI FONDI ASSEGNATI ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA ED AI PRESIDENTI DEI GRUPPI CONSILIARI

1. La rendicontazione analitica delle spese sostenute dall'Ufficio di Presidenza e dai Gruppi Consiliari è redatta dai rispettivi Presidenti.

ART. 24 - TIPOLOGIE DI SPESA PER I GRUPPI CONSILIARI

1. Le tipologie di spesa per il funzionamento dei Gruppi Consiliari sono le seguenti:
 - a) spese postali, telefoniche, di connessione a traffico telematico, di cancelleria e riproduzione documenti per la diffusione nella società civile della conoscenza dell'attività dei Gruppi;
 - b) spese di aggiornamento, studio e documentazione, acquisti di libri e riviste che rivestano per il gruppo interesse connesso all'espletamento del mandato;
 - c) spese per strumentazioni informatiche, tecnologiche, arredi e spese di costruzione e dominio del sito web del Gruppo Consiliare;
 - d) spese per iniziative politico-istituzionali, connesse alle finalità dell'Ente (quali l'organizzazione di tavole rotonde, convegni, incontri con esperti e figure istituzionali), manifestazioni socio-culturali, manifestazioni politico-istituzionali, comprese le eventuali spese di rappresentanza relative alle singole manifestazioni;
 - e) spese per la stampa di manifesti ed inviti, produzione di materiale informativo, noleggio sale, compensi a relatori, incarichi ad esperti.
2. I beni, non di consumo, acquistati debbono essere inventariati in quanto di proprietà della Amministrazione Comunale e lasciati nella disponibilità del Gruppo Consiliare.

**TITOLO II
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

**CAPO I
CONVOCAZIONE**

ART. 25 - AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA – MODALITA' -TERMINI

1. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere Anziano, con avvisi scritti trasmessi in via telematica, al Consigliere.

2. Per dichiarata ed accertata impossibilità a ricevere nella modalità di cui al comma precedente, previa richiesta del Consigliere, la convocazione può avvenire tramite avviso scritto recapitato al domicilio indicato dallo stesso, nell'ambito del territorio comunale. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono comunicare per iscritto un luogo nel territorio comunale ove consegnare gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica.
3. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere comunicato ai Consiglieri almeno sei giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione. Per le adunanze straordinarie l'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno quattro giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione.
4. L'avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare è da pubblicarsi all'Albo Pretorio.
5. Nei casi di urgenza, motivata per iscritto dal Presidente del Consiglio, o da chi ne fa le veci, nell'atto di convocazione, l'avviso, l'ordine del giorno ed il deposito della relativa documentazione, devono avvenire almeno 24 ore prima.
6. Analoga procedura viene seguita per argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

ART. 26 - ADUNANZE ORDINARIE E STRAORDINARIE – CONVOCAZIONE D'URGENZA

1. Il Consiglio Comunale è convocato in adunanza ordinaria per la trattazione dei Bilanci annuali e pluriennali, dei Conti consuntivi, delle verifiche contabili e programmatiche semestrali.
2. Il Consiglio Comunale può riunirsi in adunanza straordinaria nei casi non rientranti nel comma 1 nonché per determinazione del Presidente, su richiesta del Sindaco, per deliberazione della Giunta Comunale, per domanda indirizzata al Presidente del Consiglio da un quinto dei Consiglieri o da richiesta unanime dei Presidenti dei Gruppi Consiliari. In tali casi la riunione del Consiglio deve aver luogo entro venti giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda.
3. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed improrogabili che rendono necessaria l'adunanza.

ART. 27 - PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

1. Le sedute del Consiglio Comunale di regola sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge.
2. La seduta non può mai essere pubblica qualora vengano trattate questioni relative alla sfera privata di singole persone. In tal caso la seduta si svolge a porte chiuse con la sola presenza in aula del Sindaco, dei Consiglieri Comunali nonché del Segretario generale con funzioni di verbalizzazione; l'eventuale verbale rimane agli atti riservati. Il Consiglio comunale può altresì decidere, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri comunali presenti, che l'Assessore competente per materia sia presente alla seduta.
3. In relazione al precedente comma 2 sono fatte salve le ipotesi di cui all'art. 78 del D. Lgs. 267/2000.
4. Il presente articolo si applica anche alle commissioni consiliari per quanto compatibile con le disposizioni del regolamento sul funzionamento delle stesse.

ART. 28 - ORDINE DEL GIORNO

1. Il Presidente del Consiglio, il Vice Presidente nello svolgimento delle funzioni vicarie, o in caso di contemporaneo impedimento, il Consigliere Anziano, stabilisce gli argomenti di trattazione delle adunanze del Consiglio.
2. Nell'espletamento di questa funzione i soggetti di cui al primo comma potranno avvalersi del parere della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, del Sindaco e della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti.
3. All'ordine del giorno verranno iscritte le proposte del Sindaco e della Giunta, delle Commissioni Consiliari Permanenti, dei Gruppi Consiliari, dei singoli Consiglieri, secondo l'ordine di presentazione. Verrà altresì allegato l'elenco delle interrogazioni a risposta scritta, in attesa di riscontro, avanzate dai Consiglieri.
4. Il Presidente, specificandone i motivi, può rinviare la trattazione di un argomento, già iscritto all'ordine del giorno del Consiglio, ad altra seduta.

ART. 29 - ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Il Consiglio non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione, salvo che si tratti di atti non aventi contenuto amministrativo.
2. Nel caso siano introdotte proposte non comprese nell'ordine del giorno¹⁹, queste non possono essere poste in votazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.
3. Per fatti o circostanze verificatisi successivamente all'avviso di convocazione della seduta, il Consigliere che intenda sottoporre al Consiglio Comunale la discussione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno deve presentare la richiesta al Presidente del Consiglio, in forma scritta, prima dell'ora fissata per l'inizio della seduta. La richiesta deve indicare il contenuto della proposta.
4. Il Presidente chiede parere al Consiglio per la presentazione della proposta e, in caso di parere favorevole, concede la parola al presentatore. Il dibattito e la votazione vengono rinviati alla seduta successiva.

CAPO II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 30 - DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non è stata depositata presso la Segreteria Generale, con tutti i documenti, nei tempi necessari per poterli consegnare ai Consiglieri almeno 48 ore prima dell'adunanza. Nel caso di adunanze convocate d'urgenza, motivata per iscritto dal Presidente del Consiglio, la proposta deve essere depositata nei tempi necessari per poter informare i Consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza.
2. Le proposte di deliberazione e di tutta la documentazione necessaria per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e sottoposti all'esame del Consiglio Comunale sono depositati presso la Segreteria Generale e resi disponibili ai Consiglieri in formato elettronico tramite gli strumenti informatici implementati dall'Amministrazione Comunale.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non è completa dei pareri previsti dalla legge²⁰.

¹⁹ Vd. Art 45 del presente Regolamento

²⁰ Art. 49 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000 "Pareri dei responsabili dei servizi":

CAPO III

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 31 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. In aula i Consiglieri debbono tenere un comportamento consono alla carica pubblica che rivestono, restando al proprio posto, usando negli interventi un linguaggio idoneo alla carica medesima, nel rispetto dei propri colleghi, delle istituzioni e del pubblico presente.
2. Qualora un Consigliere mantenga un comportamento scorretto o pronunci parole ingiuriose o sconvenienti il Presidente lo richiama all'ordine.
3. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.
4. Se il Consigliere persiste nella trasgressione, il Presidente gli interdice la parola. In caso di persistenza il Presidente invita il Consigliere ad allontanarsi dall'aula.
5. Nell'ipotesi che il Consigliere, nonostante l'invito ad allontanarsi dall'aula persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta.

ART. 32 - PARTECIPAZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio Comunale con funzioni di relazione sulle proposte di deliberazione avanzate dalla Giunta e per fornire risposte agli argomenti presentati in Consiglio Comunale.
2. Gli Assessori hanno diritto di intervenire nelle discussioni consiliari su argomenti relativi alla propria delega o a questioni ad essa attinenti, con esclusione del diritto di voto.
3. La loro partecipazione non è computabile ai fini della determinazione delle presenze per la validità delle sedute e delle maggioranze delle votazioni.

ART. 33 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Le persone che assistono alle sedute del Consiglio Comunale devono restare nell'apposito spazio riservato al pubblico, debbono tenere un comportamento corretto ed astenersi da qualunque intervento, segno di approvazione o di disapprovazione delle opinioni espresse dai Consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Presidente, qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, dopo avere dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine. Il Presidente, se necessario, può disporre lo sgombero e la prosecuzione della seduta senza la presenza di pubblico in sala mantenendo attiva la trasmissione della seduta via streaming.
3. Il Presidente esercita discrezionalmente i poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico, avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Locale o delle

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione

Art. 183, 7° comma dlgs n. 267/2000 "Principi in materia di contabilità":

I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Forze dell'Ordine.

4. Nessuna persona può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai Consiglieri, ad esclusione del Segretario, degli impiegati, della Polizia Locale e degli addetti al servizio. Potrà essere ammessa la presenza di qualunque persona che sia richiesta dal Consiglio, a seconda delle esigenze e delle materie in discussione.

CAPO IV SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE.

ART. 34 - VALIDITA' DELLA SEDUTA E COMPUTO DEI PRESENTI

1. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati, salvo i casi nei quali la Legge o il presente Regolamento richiedano una presenza qualificata²¹.
2. Nel numero fissato per la validità delle adunanze del Consiglio Comunale non devono computarsi i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro parenti o affini fino al quarto grado, abbiano interesse ai termini dell'art. 10 del presente Regolamento.
3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione o che dichiarano di non partecipare al voto.
4. I Consiglieri che dichiarano di astenersi si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

ART. 35 - SEDUTE CONSILIARI

1. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione.
2. Nel caso in cui, decorsa non oltre un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, non siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiarerà deserta l'adunanza.
3. Della adunanza dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate. Nei casi di urgenza, è facoltà del Presidente riconvocare il Consiglio sul medesimo ordine del giorno con avviso da comunicare ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata nell'avviso.

ART. 36 - MODALITA' DI APERTURA DELLA SEDUTA

1. L'adunanza del Consiglio si apre con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario Generale, o da chi per esso, per accertare l'esistenza del numero legale, come all'art. 34.
2. Il Presidente, durante la seduta, non è più obbligato a verificare se il Consiglio sia in numero legale, a meno che ciò non sia chiesto da un Consigliere.

²¹ Art. 6, 4° comma dlgs n. 267/2000 "Statuti Comunali e Provinciali": Gli Statuti sono deliberati dai rispettivi Consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati

Art. 25, 3° comma Statuto "Il Difensore civico può essere revocato dalla carica.....a maggioranza dei voti dei 2/3 dei consiglieri assegnati

Art. 14, 3° comma Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale "Incarichi speciali": l'affidamento di incarico è soggetto al voto palese con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti

Art. 38, 3° comma Statuto "Presidente del Consiglio. Elezione": viene eletto il candidato che ottenga la maggioranza dei 4/5 dei consiglieri assegnati

3. Se la seduta non è in numero legale, il Presidente può sospenderla fino ad un massimo di trenta minuti consecutivi per consentire l'acquisizione del numero legale. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente dichiara chiusa la seduta in relazione agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno dei quali non è ancora stata conclusa la trattazione.

ART. 37 - USCITA DALLA SEDE CONSILIARE

1. Il Consigliere che intenda assentarsi per tempo limitato o definitivamente dalla sede ove si svolge la seduta²² deve darne sempre comunicazione al Presidente.

ART. 38 - DESIGNAZIONE E FUNZIONE DEGLI SCRUTATORI

1. Dopo l'appello nominale il Presidente, ritenuta valida la seduta, la dichiara aperta e designa tre Consiglieri alle funzioni di scrutatore.
2. La minoranza deve essere sempre rappresentata fra gli scrutatori in relazione ai Consiglieri presenti.
3. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono avvertire il Presidente, che provvede a sostituirli.
4. La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è accertata dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.

ART. 39 - COMUNICAZIONI E DOMANDE DI ATTUALITA'

1. All'inizio di ciascuna seduta il Presidente, il Sindaco, gli Assessori possono fare semplici comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno.
2. Ogni singolo Consigliere può fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno con intervento massimo di cinque minuti. Sulle stesse è consentito un intervento a Consigliere della durata massima inderogabile di due minuti, per un tempo complessivo del dibattito, comprensivo di comunicazioni ed interventi, non superiore a trenta minuti.
3. Successivamente allo svolgimento delle comunicazioni è previsto un tempo non superiore a sessanta minuti, salvo diversa decisione del Consiglio Comunale, in cui ciascun Consigliere può formulare domande di attualità su fatti recenti e sopravvenuti all'ordine del giorno che interessano direttamente l'Amministrazione Comunale. Le domande di attualità debbono essere formulate al Presidente e al Sindaco; il Consigliere ha facoltà di illustrare le domande di attualità presentate per un tempo non superiore a cinque minuti.
4. Il Sindaco o altro membro della Giunta hanno facoltà di rispondere immediatamente alla domanda del Consigliere, avendo in tal caso cinque minuti di tempo a disposizione. Il Consigliere per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione ha a disposizione un tempo non superiore ad un minuto.
5. Se il Consigliere si dichiara insoddisfatto, o se il Sindaco o l'Assessore non sono presenti ovvero dichiarano di non poter rispondere immediatamente alla domanda, la domanda di attualità può essere trasformata dal Consigliere in interrogazione.

²² Vd art. 4 del presente Regolamento: Sede da intendersi come edificio ove si svolge la seduta.

6. In presenza di più domande di attualità presentate da parte di un solo Consigliere si procede secondo rotazione in modo da assicurare a tutti i proponenti la possibilità di formulare almeno una domanda.

ART. 40 - CONSIGLIERI: MODALITA' DI INTERVENTO

1. Dopo l'illustrazione della proposta di deliberazione, da parte di un componente della Giunta o da chi ha avanzato la proposta, i Consiglieri che intendano parlare sull'oggetto all'ordine del giorno devono avanzare istanza al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle richieste.
2. I Consiglieri parlano dal proprio banco in piedi, rivolgendo la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratti di rispondere ad argomenti di singoli Consiglieri.
3. Nessun Consigliere può parlare più di due volte sullo stesso argomento posto in discussione, salva autorizzazione del Consiglio, che si esprime con voto senza discussione. A nessuno è permesso di interrompere chi parla, salvo per un richiamo al Regolamento da parte del Presidente o per mozione d'ordine.
4. Gli interventi dei Consiglieri relativi all'oggetto in discussione non devono eccedere la durata di dieci minuti ciascuno.
5. Il Presidente avvisa il Consigliere durante il suo intervento un minuto prima dello scadere dei tempi previsti. Allo scadere del tempo il Consigliere deve concludere l'intervento. Scaduto il termine, il Presidente, dopo averlo richiamato per due volte, gli toglie la parola.
6. I termini temporali suddetti sono aumentati a quindici minuti per le discussioni relative allo Statuto, ai Bilanci di Previsione e Conto Consuntivo, al Piano Strutturale Comunale ed alle sue varianti di rilievo urbanistico e, per argomenti di particolare importanza, su valutazione del Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

ART. 41 - CONSIGLIERI: RICHIAMO DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente, se ha richiamato per due volte un Consigliere senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, può interdirgli la parola in quella discussione. In tal caso il Consigliere può appellarsi al Consiglio, che procede ad immediata decisione con voto senza discussione.

ART. 42 - CONSIGLIERI: INTERVENTI PER FATTI PERSONALI

1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro Consigliere o di un componente della Giunta.
2. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale comunica al Presidente in che cosa questo consista.
3. Gli interventi per fatto personale non possono superare i tre minuti.

ART. 43 - CONSIGLIERI: RICHIAMO AL REGOLAMENTO: MOZIONE D'ORDINE

1. Ogni Consigliere può fare in qualsiasi momento interventi per un richiamo alla legge, allo Statuto o al Regolamento, ovvero per un rilievo circa il modo o l'ordine con i quali è stata posta la questione in discussione o si intenda procedere alla votazione.

2. Le richieste di intervento annunciate come mozione d'ordine, ma riguardanti questioni diverse da quelle indicate al precedente comma, sono inammissibili.
3. Le mozioni d'ordine hanno la precedenza sulla questione di merito e ne sospendono la discussione, che potrà essere ripresa solo dopo la definizione delle stesse.

ART. 44 - QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. La proposta pregiudiziale ha per oggetto la richiesta di non discussione di un determinato argomento.
2. La proposta sospensiva ha per oggetto la richiesta di rinvio di una discussione o di una deliberazione.
3. Ogni Consigliere Comunale può avanzare proposte pregiudiziali e/o sospensive prima dell'inizio della discussione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno, che non si vuole trattare o il cui esame si vuole rinviare.
4. Dopo il proponente, prima dell'espressione di voto a maggioranza dei presenti, il Presidente darà la parola ad un oratore contrario e ad uno favorevole, che potranno intervenire per un tempo non superiore a tre minuti.

CAPO V

DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI: ORDINI DEL GIORNO, INTERROGAZIONI, MOZIONI, EMENDAMENTI.

ART. 45 – DISPOSIZIONI COMUNI

1. I Consiglieri possono presentare ordini del giorno, interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o di particolare interesse.
2. Gli ordini del giorno, le interrogazioni e le mozioni sono formulate per iscritto, sottoscritte dal proponente, protocollate e vengono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale secondo l'ordine di presentazione.
3. Le mozioni e gli ordini del giorno relativi a problematiche urgenti e sopravvenute, sono trattati nel Consiglio Comunale già convocato, nel rispetto dell'art. 29, comma 2 del presente Regolamento .
4. La trattazione delle interrogazioni a risposta verbale, mozioni e ordini del giorno su argomenti eguali, analoghi o connessi possono essere svolte contemporaneamente, su proposta del Presidente rivolta ai proponenti.

ART. 46 - ORDINI DEL GIORNO (ATTI POLITICI)

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di posizioni politico-amministrative su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi politico-sociali di carattere generale.
2. Il Consigliere proponente legge il testo dell'ordine del giorno e lo illustra, per non più di dieci minuti. Subito dopo intervengono: il Sindaco o un Assessore (per precisare la posizione della Giunta, con un intervento di pari durata), il Presidente del Consiglio (per riferire le eventuali risultanze emerse nella riunione della Conferenza dei Capigruppo) e i Consiglieri che lo richiedano, con interventi non superiori ai cinque minuti.

3. Sugli ordini del giorno, anche in corso di seduta, possono essere presentati emendamenti (purché tali da non stravolgerne il significato) con il consenso dei proponenti; gli stessi vengono discussi e votati osservando le norme di cui al successivo art. 50.
4. A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.
5. Il testo dell'ordine del giorno approvato deve contenere le forme di pubblicità da darsi allo stesso. Il Presidente dispone in conformità a tali decisioni.

ART. 47 - INTERROGAZIONI

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni con richiesta di risposta scritta o verbale. L'interrogazione consiste nella domanda scritta, rivolta al Sindaco o alla Giunta, per conoscere se un determinato fatto sia vero, se una qualche informazione sia pervenuta o sia esatta, se il Sindaco intenda comunicare al Consiglio notizie o esibire documenti, se abbia preso o intenda prendere qualche provvedimento su questioni di competenza dell'Amministrazione Comunale o per sollecitare informazioni sull'attività dell'Amministrazione Comunale.
2. Alle interrogazioni a risposta scritta viene data risposta entro il termine massimo di trenta giorni. Alle interrogazioni a risposta verbale viene data risposta nel primo Consiglio Comunale utile purché l'interrogazione sia presentata almeno venti giorni prima della seduta. In caso di mancata risposta entro i termini, o qualora l'interrogante si dichiari insoddisfatto, questi può chiedere che la stessa venga trattata e dibattuta nella competente Commissione Consiliare.

ART. 48 - MOZIONI

1. La mozione consiste nell'invito rivolto in forma scritta al Sindaco e/o alla Giunta diretto a promuovere un dibattito su un argomento che concerne l'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo del Comune, al fine di pervenire ad una decisione su di esso o ad una proposta concreta di deliberazione inerente a materie di competenza del Consiglio. La mozione può avere anche per scopo la formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati affari e può concludersi con valutazioni da parte dei Consiglieri in merito a particolari decisioni o posizioni assunte dal Sindaco o dalla Giunta.
2. Le mozioni, presentate nella modalità disciplinate dall'art 45, possono essere presentate da uno o più Consiglieri.
3. Le mozioni vengono iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva alla loro presentazione.
4. Le modalità di illustrazione, di discussione e di approvazione della mozione sono le stesse previste per gli ordini del giorno.

ART. 49 – MOZIONE DI SFIDUCIA

1. La mozione di sfiducia è disciplinata dalla normativa vigente e dallo Statuto Comunale²³ e

²³ Art 52 D. Lgs. n. 267/2000:

1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un

comporta, in caso di sua approvazione, la cessazione dalle funzioni del Sindaco e della Giunta ed il conseguente scioglimento del Consiglio Comunale, nelle modalità previste dallo Statuto Comunale²⁴.

ART. 50 - EMENDAMENTI

1. Sono considerati emendamenti le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte di deliberazione.
2. Gli emendamenti e gli emendamenti agli emendamenti possono essere presentati da ciascun Consigliere nel corso del dibattito, e comunque prima della votazione della deliberazione. Debbono essere redatti per iscritto, firmati e fatti pervenire al Presidente, il quale ne dà lettura.
3. Gli emendamenti che riguardano lo stesso argomento vengono discussi insieme ma votati secondo il seguente ordine: emendamenti soppressivi, modificativi e aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso. Gli emendamenti dei singoli Consiglieri sono votati prima di quelli delle Commissioni.
4. Gli emendamenti aventi solo carattere formale o tali da non modificare la proposta originaria possono essere presentati verbalmente.
5. Gli emendamenti che comportino la necessità di una valutazione amministrativa e/o contabile ai sensi di legge possono essere votati solo dopo l'espressione del parere del tecnico competente²⁵.

ART. 51 - RINUNCIA

1. In qualsiasi momento prima della votazione della deliberazione, il proponente può rinunciare alla sua proposta, all'emendamento o all'emendamento all'emendamento.

ART. 52 - SOSPENSIONE DELLA DISCUSSIONE

1. Durante la discussione ciascun Consigliere può avanzare la richiesta di sospensione dei lavori consiliari per consentire al proprio gruppo la valutazione di nuovi elementi sorti durante la discussione stessa.
2. La sospensione non può superare i quindici minuti per ciascun gruppo e per ciascun punto all'ordine del giorno.

commissario ai sensi dell'articolo 141.

Art. 77 Statuto:

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei componenti del Consiglio Comunale assegnati senza computare a tal fine il Sindaco, è presentata al Presidente del Consiglio Comunale, o suo facente funzioni, il quale convoca il Consiglio Comunale per la sua discussione, che deve avvenire in una data compresa tra il 10° ed il 30° giorno successivo.

2. La mozione si intende approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio Comunale, espresso per appello nominale.

Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non è da considerarsi mozione di sfiducia e non ne comporta le dimissioni

²⁴ Art 78 Statuto:

1. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la cessazione dalle funzioni del Sindaco e della Giunta dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia.

Dell'avvenuta approvazione della mozione di sfiducia il Segretario Generale Comunale informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario

²⁵ Art. 49 DLgs n. 267/2000: "Pareri dei responsabili dei servizi"

3. Alla ripresa dei lavori, il Presidente darà la parola al Consigliere che ha richiesto la sospensione.

ART. 53 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando nessun altro Consigliere chiede di parlare.
2. Dichiarata chiusa la discussione generale, la parola viene concessa, per dichiarazione di voto, ad un solo Consigliere per gruppo, per un tempo massimo, inderogabile, di cinque minuti.
3. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato dal gruppo di appartenenza, hanno diritto anch'essi di intervenire, per la stessa durata, precisando la loro posizione.

TITOLO III LE DELIBERAZIONI CAPO I

LE VOTAZIONI

ART. 54 - VOTAZIONE

1. Ove trattasi di proposta composta di diversi articoli o capitoli o voci, è ammessa la votazione per parti separate su richiesta anche di un solo Consigliere. In questo caso il Consiglio procede alla votazione dei singoli articoli, capitoli o voci.
2. Qualora si sia proceduto alla votazione per parti separate, la proposta viene successivamente sottoposta a votazione nella sua globalità.
3. Gli emendamenti vanno posti in votazione prima del testo al quale si riferiscono nell'ordine previsto dall'art 50 comma 3.
4. Durante la votazione nessuno può prendere la parola.

ART. 55 - VOTAZIONE: MODALITA'

1. I Consiglieri possono votare per votazione elettronica, per alzata di mano, ad alta voce per appello nominale.
2. La votazione a scrutinio segreto avviene con modalità idonee a garantire la segretezza del voto.
3. La deliberazione si intende approvata nel caso in cui ottenga la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi di maggioranze qualificate previste dalle normative vigenti.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo diverse disposizioni legislative e regolamentari.
5. Nel caso in cui, durante la votazione, dovesse venire meno il numero legale, la stessa viene sospesa e ripresa dopo 15 minuti.
6. Al termine della sospensione, se permane la mancanza del numero legale, la seduta viene dichiarata sciolta dal Presidente.

ART. 56 - VOTO IN FORMA SEPARATA E LIMITATA

1. Quando la legge, lo Statuto o un regolamento prevedono espressamente la rappresentanza della minoranza in una nomina di competenza del Consiglio Comunale, viene utilizzata la modalità del voto limitato²⁶. Qualora dalla votazione non risultino eletti i rappresentanti della minoranza garantiti dalla normativa, con la stessa deliberazione il consiglio comunale nomina immediatamente, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, i rappresentanti della minoranza che nella medesima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità, viene nominato il più anziano di età.
2. Quando il Consiglio Comunale, in applicazione della legge²⁷, deve provvedere alla nomina o alla designazione dei rappresentanti interni o esterni di dichiarata spettanza della minoranza la nomina o la designazione avvengono con votazione alla quale possono partecipare solo i Consiglieri di minoranza.
3. In carenza di candidati, entro quindici giorni dallo scadere del termine, all'elezione provvede direttamente il Consiglio Comunale scegliendo comunque nell'ambito dei Consiglieri di minoranza, se trattasi di rappresentante interno al Consiglio Comunale, o nello ambito delle indicazioni fornite dalle stesse minoranze, se trattasi di rappresentante esterno al Consiglio Comunale.

ART. 57 - VOTAZIONI IN FORMA PALESE

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano dalla postazione loro assegnata con voto elettronico, per alzata di mano o per appello nominale. Nel caso in cui il Presidente manchi di indicare le modalità di espressione del voto prima dell'inizio della votazione, questa si intende espressa con voto elettronico.
2. La votazione per appello nominale è concessa tutte le volte che la richiedano almeno tre Consiglieri.

ART. 58 - VOTAZIONI SEGRETE

1. La votazione procede a scrutinio segreto qualora la deliberazione concerna soggetti, e viene effettuata con le seguenti modalità:
 - a) Il Presidente dispone l'appello nominale di ciascun Consigliere, il quale esprime il voto con modalità idonee a garantirne la segretezza;
 - b) I Consiglieri che non intendano partecipare alla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, prima dell'appello nominale, affinché ne sia preso atto a verbale;
 - c) Le operazioni di scrutinio debbono essere effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori, che assistono il Presidente;
 - d) I voti espressi in forme equiparabili alle schede bianche, non leggibili e nulle non si computano nel numero dei voti validi per determinare la maggioranza ai fini dell'approvazione dell'atto.

ART. 59 - ESITO DELLE VOTAZIONI

1. terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza dei tre scrutatori, proclama l'esito. Se il

²⁶ Il voto limitato: sistema di votazione in base al quale ciascun consigliere elettore vota indicando un numero di preferenze inferiore a quello dei rappresentanti da eleggere. Si differenzia dal voto separato che, secondo giurisprudenza consolidata può essere utilizzato solo in caso di elezione per sostituire un rappresentante cessato dalla carica: in tal caso l'elezione spetta al gruppo di maggioranza o minoranza di cui il rappresentante faceva parte.

²⁷ art. 44 dlgs n. 267/2000: Lo Statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite (art. 49, 7° comma dello Statuto).

Art. 27, 2° comma, dlgs n. 267/2000 i rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze.

numero dei voti è difforme dal numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

2. Qualora il Consigliere esprima il voto elettronico erroneamente, ovvero in modo difforme dalla propria effettiva volontà, dell'errore si dà atto a verbale e si dispone la rettifica seduta stante.
3. Qualora un Consigliere ritenga dubbia la proclamazione dell'esito della votazione può chiedere la controprova prima che si passi ad un altro oggetto.

ART 60 - CONTROPROVA

1. Il Presidente, nel caso in cui venga richiesta la controprova, dispone la ripetizione della votazione ed accerta, con gli scrutatori, il risultato della stessa
2. Se la votazione è ancora dubbia si procede:
 - a) per appello nominale, in caso di votazione palese;
 - b) per appello nominale con modalità idonee a garantire la segretezza del voto, in caso di votazione per scrutinio segreto.
3. Il Presidente e gli scrutatori accertano il risultato della controprova.

ART. 61 - DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

1. Le deliberazioni, salvo diversa disposizione di Legge, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, nei casi di urgenza, col voto favorevole espresso, in separata votazione, della metà più uno dei Consiglieri assegnati.

ART. 62 - DELIBERAZIONI: MODIFICA O REVOCA

1. Le deliberazioni di modifica o revoca di deliberazioni esecutive, devono dichiarare espressamente l'oggetto della revoca o della modifica.
2. Le deliberazioni che contrastano, in tutto o in parte, con prescrizioni di piani, programmi od altro atto di indirizzo generale vigente, devono contestualmente apportare espressa modifica o deroga motivata, alle prescrizioni di detti atti.

CAPO II I VERBALI

ART. 63 - VERBALI

1. I verbali delle deliberazioni devono dare il resoconto dell'andamento della seduta consiliare. Sono redatti a cura del Segretario Generale o del Vice Segretario o in caso di assenza o impossibilità di entrambi dalle figure individuate all'art 64.
2. Il dibattito consiliare delle sedute è integralmente registrato su supporto digitale, con modalità tecniche che garantiscano l'autenticità e l'integrità della registrazione stessa ed è trasmesso in diretta streaming.
3. Il verbale di seduta è costituito dalla registrazione audio della stessa.
4. Tutti gli interventi avvenuti nel corso della discussione generale, sono elencati

cronologicamente, nel verbale di deliberazione con richiamo per il contenuto alla registrazione audio.

5. Ogni Consigliere ha facoltà di chiedere che nel verbale di deliberazione siano inserite alcune dichiarazioni proprie e di altri.
6. Le dichiarazioni di voto sono riportate sinteticamente nel verbale di deliberazione, con l'indicazione delle motivazioni e dei concetti espressi dal Consigliere.
7. Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri e l'eventuale documentazione illustrata in seduta vengono allegati al verbale di deliberazione quando gli interessati ne facciano espressa comunicazione al Presidente, a condizione che il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario Generale verbalizzante prima dello scioglimento della seduta consiliare.
8. Per le deliberazioni concernenti persone deve farsi constare dal verbale che si è proceduto alla votazione con scrutinio segreto e che si è deliberato in seduta segreta.
9. Nel verbale di deliberazione devono essere indicati:
 - a. la data e l'ora della seduta consiliare;
 - b. il numero ed il nome dei Consiglieri presenti all'inizio della trattazione dell'oggetto di deliberazione;
 - c. i nomi dei Consiglieri entrati in corso di seduta;
 - d. Il nome dei Consiglieri scrutatori;
 - e. il nome di chi ha presieduto la seduta;
 - f. il nome del Segretario Generale verbalizzante;
 - g. il testo integrale della deliberazione;
 - h. l'elenco cronologico dei relatori intervenuti;
 - i. le dichiarazioni di voto;
 - j. in ciascuna votazione di ogni deliberazione, il numero dei Consiglieri presenti, il numero dei Consiglieri votanti, il numero dei voti favorevoli e dei voti contrari con indicazione dei Gruppi Consiliari che lo hanno espresso; il numero e i nominativi dei Consiglieri che si sono astenuti o che hanno dichiarato di non partecipare al voto o che hanno espresso un voto differente da quello del proprio gruppo di appartenenza;
 - k. la sottoscrizione del Segretario Generale verbalizzante e del Presidente.
10. Tramite gli strumenti informatici dell'Amministrazione, costantemente implementati, le registrazioni audio delle sedute vengono messe a disposizione degli Amministratori, ferma restando la facoltà da parte dei medesimi, anche attraverso lo stesso mezzo, di chiederne il rilascio tempestivo di copie totali o parziali ed, eventualmente, la trascrizione cartacea totale o parziale. Compatibilmente con la sussistenza dei necessari requisiti tecnici e nel rispetto della normativa vigente, le registrazioni audio integrali sono rese disponibili, in formato digitale, sul sito web istituzionale del Comune.

ART. 64 - FUNZIONI DI SEGRETARIO

1. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario Generale, dal Vice Segretario o da altro Dirigente comunale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi per l'esercizio delle funzioni di Vice Segretario²⁸ o, in caso di assenza dei predetti, da altro segretario generale richiesto nelle

²⁸ Art 14 , comma 2 Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi:

Le funzioni di Vice Segretario sono attribuite dal Sindaco, sentito il Segretario generale, con incarico a tempo determinato, ad un dirigente in possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 98, comma 5°, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. Tali

modalità previste dalla Legge.

ART 65 – VERBALI: REPERTORIO DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI

1. La data di inizio di pubblicazione all'Albo Pretorio dei verbali di deliberazione è tempestivamente comunicata ai Consiglieri per via telematica.
2. I verbali si intendono definitivi se nei 15 giorni successivi alla scadenza della data di pubblicazione nessun Consigliere solleva obiezioni o richieste di rettifiche. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, in via telematica, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
3. Nell'ipotesi in cui le proposte di rettifica non riguardino l'interpretazione del pensiero del Consigliere ma la sostanza del provvedimento sia in termini di votazione che in termini di contenuto del provvedimento stesso, la proposta di rettifica viene sottoposta al Consiglio Comunale che decide a maggioranza di voti dei presenti.

funzioni possono essere cumulate con quelle di direzione dei Servizi.

Art. 98, comma 5°, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 :

....omissis...

Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia